

Zona dello Stretto

REGOLAMENTO CONSIGLIO DI ZONA

Discusso ed approvato dal Consiglio di Zona della Zona dello Stretto

Messina li 16/12/2006

Art. 1 - Composizione Consiglio di Zona

Ne fanno parte i componenti il Comitato di Zona, i Capi Gruppo e gli Assistenti Ecclesiastici dei Gruppi censiti nella Zona e con solo diritto di parola gli eventuali Incaricati nominati dal Comitato di Zona ed i Consiglieri Generali censiti nella Zona. (art. 29 Statuto AGESCI)

Art. 2 - Convocazione

Il Consiglio di Zona è convocato dai Responsabili di Zona almeno tre volte all'anno (art. 29 Statuto AGESCI). La comunicazione deve pervenire con preavviso scritto, almeno due settimane prima (15 giorni) della data stabilita; deve contenere: l'indicazione del luogo, l'ora e l'o.d.g. . I Responsabili di Zona si riservano la conferma della sede tre giorni prima della data fissata.

Art. 3 - Documenti preparatori

Gli eventuali documenti preparatori del Consiglio di Zona, sono predisposti dal Comitato di Zona, vengono inviati ai Capi Gruppo almeno due settimane prima della seduta di Consiglio. Mentre,devono pervenire al Comitato di Zona almeno cinque settimane prima, le relazioni delle branche, dei settori, delle pattuglie e quant'altro esplicitamente richiesto per istruire i lavori del Consiglio.

Art. 4 - Atti del Consiglio

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire ai Capi Gruppo. gli atti prodotti durante lo svolgimento del Consiglio (relazioni, documenti, deliberazioni, raccomandazioni, etc.,etc..).

Art. 5 - Validità del Consiglio

Il Consiglio è valido quando il numero dei presenti è rappresentativo rispetto al totale degli aventi diritto.

Tale numero é stabilito nella misura della metà più uno dei Gruppi censiti nella Zona.

Nell'ipotesi che non si raggiunga il numero valido per l'apertura dei lavori, la seduta Consiliare verrà rinviata alla prima data utile, ma comunque, entro e non oltre ventuno giorni dalla data di rinvio. Il Consiglio non potrà mai considerarsi valido senza le sopra enunciate condizioni.

Art. 6 - Presidenti del Consiglio

I Responsabili di Zona sono congiuntamente Presidenti del Consiglio. (Art. 33 Statuto AGESCI)

Art. 7 - Presidenti del Consiglio: compiti

I Presidenti del Consiglio:

- dichiarano l'apertura e la chiusura del Consiglio;
- scelgono l'ordine cronologico dei lavori;
- possono sospendere momentaneamente i lavori se ne ravvisa la necessità;
- danno la parola ai partecipanti e possono revocare la facoltà di parlare;
- definiscono i tempi e i modi degli interventi;
- propongono gli animatori di commissioni e gruppi di studio;
- propongono un segretario;
- pongono in votazione le deliberazioni o le risoluzioni..

Art. 8 - Segretario del Consiglio: compiti

Il Segretario del Consiglio provvede alla redazione del verbale che deve indicare:

- elenco dei presenti;
- le deliberazioni approvate;
- le raccomandazioni;
- la cronaca dei lavori.

Sarà cura del Comitato di Zona far pervenire ai Capi Gruppo copia del verbale sottoscritto dal Segretario e dai Presidenti.

Art 9 - Preferenze & Deleghe

I Capi Gruppo e gli A. E. hanno diritto ad un voto per ciascuno, anche se ricoprono contemporaneamente due o più incarichi. I Capi Gruppo, possono delegare esclusivamente l'altro Capo Gruppo del proprio Gruppo.

Il diritto di delega decade se assenti al precedente Consiglio.